



Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011/50.96.618 - Fax: 011/50.31.55

e-mail: torino@pro-natura.it
PEC: pronatura.torino@pec.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-19

Organizzazione Regionale
della Federazione
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica
(Deliberazione Giunta Regionale
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

27 ottobre 2016

Al Presidente
del Comitato di Sorveglianza
del P.S.R. 2014 - 2020

In previsione della riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 convocato per il giorno 28 ottobre 2016, si trasmettono le osservazioni e le proposte di Pro Natura Piemonte in relazione ai punti all'Ordine del Giorno del Comitato medesimo.

Operazione 4.3.2. Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario. Inserimento Azione 2, finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria.

Nella *Descrizione del tipo di intervento* si afferma che l'Operazione (ma l'indicazione appare precipuamente riferita all'Azione 2, finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria, di nuova introduzione) “concorre inoltre agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e al cambiamento climatico attraverso il recupero dei terreni agricoli e forestali abbandonati”. Tale affermazione contrasta palesemente con i più elementari principi dell'ecologia e dello svolgersi dei cicli bio-geo-chimici degli elementi ed in particolare del carbonio. Nei terreni abbandonati, infatti, si producono quei fenomeni di ricostituzioni di cenosi, prima erbacee, poi arbustive poi arboree (*successione ecologica*) nelle quali si attua l'immagazzinamento del carbonio nei tessuti vegetali (soprattutto in quei polimeri del carbonio che sono la cellulosa e la lignina), a scapito quindi della forma gassosa del carbonio (CO₂), l'aumento della cui concentrazione in atmosfera è causa precipua del cambiamento climatico. Per contro, reinserendo terreni abbandonati nell'ambito del sistema agro-alimentare, non soltanto si preclude il processo di immagazzinamento del carbonio connesso alla successione ecologica, sostituendolo con un ciclo di immagazzinamento/rilascio più o meno breve (annuale o biennale nel caso dei seminativi) e che comunque non conduce all'immagazzinamento netto di carbonio, ma si consegna anche il prodotto dell'attività agricola a tutti quei processi di trasformazione, confezionamento e distribuzione propri del moderno sistema agro-industriale, attuati tramite l'utilizzazione di energia esogena (principalmente da combustibili fossili) che è a sua volta fonte di forte emissione di carbonio gassoso in atmosfera. Il mantenimento nel testo di questa scientificamente scorretta affermazione, pertanto, non sarebbe certo di giovamento all'immagine di serietà e consapevolezza scientifica che il PSR della Regione Piemonte dovrebbe, e crediamo vorrebbe, avere. Essa va perciò cancellata.

Operazione 4.3.4. Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali. Inserimento Azione 2 – Investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale.

L'Associazione scrivente ribadisce la forte preoccupazione e la forte contrarietà (già espresse nelle Osservazioni presentate al CdS del 26-27.11.2015) per questa Operazione. Ci si augura che le istruttorie relative alle domande che verranno o sono già state presentate (il bando è attualmente aperto) vengano condotte nel rigoroso rispetto sia delle condizioni previste dal bando medesimo, sia da ogni altra norma, strumento di programmazione, indicazione facenti parte del *corpus* regionale, nonché dei dati di natura tecnico-scientifica posseduti dalla Regione

stessa.

In relazione all'Azione 2 di nuova introduzione, non vi sono osservazioni specifiche da formulare.

Operazione 5.1.1. Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico.

Non si specifica quali siano i mezzi che verranno adottati per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite. Ove tali mezzi siano, come si può presumere, quelli indicati nella relazione IPLA *FLAVESCENZA DORATA Guida per il contenimento delle viti rinselvaticate* (P. Camerano e PG. Terzuolo. Flavescenza dorata - Guida per il contenimento delle viti rinselvaticate. IPLA, 2015) non vi sono osservazioni da formulare. In caso contrario, l'Associazione scrivente si riserva di presentare osservazioni se e quando tali diverse metodiche di intervento venissero specificate.

Operazione 5.2.2. Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo abiotico.

Nel CdS del 2627.11.2015, l'Associazione scrivente aveva richiesto che il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, non solo non invasive ma tecnicamente più adatte alle condizioni del territorio rurale, venisse posto quale condizione di ammissibilità ai contributi concessi da questa operazione. Era stato anche richiesto, in via subordinata, che, in caso di non accoglimento di tale richiesta principale, nei criteri di selezione venisse almeno previsto un punteggio premiale per il ricorso a tali tecniche. Soltanto la richiesta in via subordinata era stata accolta. Mentre si continua a non comprendere la ritrosia dell'AdG nel prevedere il ricorso a tecniche che sono non solo ambientalmente più compatibili ma anche tecnicamente più adeguate, si rileva che il quasi raddoppiamento della dotazione finanziaria previsto dalla presente modifica rischia di raddoppiare l'inserimento nel territorio rurale di manufatti cementizi non solo invasivi e paesaggisticamente estranei al contesto rurale ma anche, si ribadisce, tecnicamente inadatti a conseguire le finalità desiderate. Si rinnova pertanto la richiesta già formulata in occasione del CdS del 27-28.11.2015.

Indipendentemente dall'esito di questa richiesta, si ricorda che l'ufficio istruttore dovrà comunque tenere conto, nello stabilire l'ammissibilità o meno delle domande di contributo e la relativa graduatoria, degli indirizzi e delle norme previsti dal Piano Paesaggistico Regionale, adottato dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 22-1442 del 18.05.2015.

7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane (di nuova introduzione)

1) *Linee aeree*. Per quanto nei *Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione* si statuisca che saranno "privilegiate le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati all'interramento delle linee aeree (elettriche e telefoniche)", fra i Costi ammissibili sono però previste "opere di interramento e/o potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche)...". Ricordato che:

- nella *Descrizione generale* della Misura 07 si valuta che essa Misura concorra principalmente al soddisfacimento del fabbisogno F11 – Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale ed agraria e del paesaggio;

- che l'art. 25 delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale, concernente il *Patrimonio Rurale Storico*, ed in particolare i "nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali" (c. 2, IV, sub b), fra le altre sue Direttive ricomprende anche quella (c. 5, sub f.II) per cui debbono essere promossi "interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.";

si ritiene non soltanto opportuno ma obbligato che non siano considerate ammissibili le spese relative al potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche), ma solo ed esclusivamente quelle relative al loro interrimento. Si richiede pertanto che, al riquadro "Costi ammissibili", le

parole “e/o potenziamento” siano soppresse.

2) *Illuminazione*. Fra i costi ammissibili sono previsti quelli relativi alla “illuminazione”. L’attuazione dell’operazione potrebbe quindi dare luogo alla comparsa di nuove fonti di inquinamento luminoso e/o incrementare l’impatto di fonti già esistenti. Tale prospettiva è preoccupante, soprattutto tenendo conto del fatto che “I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano”, ovvero in borgate immerse in un contesto silvo-prato-pascolivo ancora faunisticamente ricco e diversificato sia nelle componenti ad attività biologica diurna sia in quelle ad attività notturna, sulle quali ultime verrebbe evidentemente ad esercitarsi l’impatto delle nuove fonti di inquinamento luminoso. Si ritiene pertanto indispensabile che, nel rispetto dei principi statuiti dalla LR n. 31 del 24 marzo 2000 (*Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche*), e della zonizzazione territoriale di cui a DGR 20 novembre 2006, n. 29-4373, sia condizione di ammissibilità al contributo che la richiesta, ove comprendente spese per l’illuminazione, sia corredata dal Piano regolatore dell’illuminazione, di cui all’art. 6 della LR 31/2000. Si ritiene inoltre che, ai fini della presente Operazione, debbano essere considerati come facenti parte della Zona 2 di cui alla succitata DGR 20 novembre 2006, n. 29-4373, anche quegli elementi della rete ecologica regionale non considerati dalla DGR stessa, in quanto individuati solo successivamente dalla LR 19/2009, art. 2, c.2, ovvero le aree contigue, le zone naturali di salvaguardia ed i corridoi ecologici.

Tutto ciò considerato, si richiede di integrare il testo dell’Operazione come segue:

- al riquadro “Condizioni di ammissibilità”, dopo il secondo capoverso si aggiunga il seguente capoverso:
“I Comuni che presentano domanda debbono avere adottato tutti gli strumenti urbanistici per essi previsti dalla LR 56/77. Ove la domanda comprenda spese relative all’impianto di illuminazione della borgata oggetto della richiesta, essi dovranno inoltre corredare la domanda stessa con il Piano regolatore dell’illuminazione, di cui all’art. 6 della LR 31/2000. Ai fini della presente Operazione si considerano come ricadenti nella Zona 2 di cui alla DGR 20 novembre 2006, n. 29-4373 anche gli elementi di cui alla LR 19/2009, art. 2, c.2, punti *a bis*), *b bis*) e *c*), ovvero aree contigue, zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici.”

7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane.

Nessuna osservazione.

7.5.1. Infrastrutture turistiche ed informazione.

Circa la modifica proposta, che prevede il rimborso delle spese sostenute dagli enti beneficiari per il personale impegnato nella tipologia d’intervento 2 (implementazione di sistemi informativi), non se ne ravvisano effetti ambientali di sorta, e non si formulano pertanto osservazioni.

Si rileva tuttavia che tale proposta di modifica interviene allorché il bando dell’Operazione è già stato aperto ed è anzi già scaduto da molti mesi.

Preso atto che sussiste quindi la possibilità di rimediare ad insufficienze e contraddizioni dell’enunciato delle Operazioni anche post-apertura (e chiusura) del bando relativo, l’Associazione scrivente propone a sua volta una modifica volta a scongiurare situazioni di contraddizione fra diverse normative regionali alle quali l’attuale stesura lascia purtroppo la porta aperta.

Fra le spese ammissibili, infatti, è prevista la “costruzione di piccole strutture ricettive (*ad es. rifugi, bivacchi, ostelli*) per la sosta dei turisti, di centri per l’informazione, l’accoglienza turistico-sportiva e la prenotazione di servizi turistici”.

Al proposito va ricordato che il Piano Territoriale Regionale (PTR) non ammette (Norme di Attuazione, art. 31, Contenimento del consumo di suolo), che si prevedano nuovi insediamenti su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti (c.9, sub b).

Ciò premesso, ne deriva che, ove in una o più delle domande di sostegno pervenute in risposta al bando di questa Operazione, fosse ricompresa la costruzione *ex-novo* di una o più delle strutture considerate ammissibili dall'enunciato dell'Operazione (nonché, con sequenzialmente, dal bando), e tale/i struttura/e risultasse/ro collocata/e in posizione isolata dagli insediamenti urbani esistenti, l'ufficio istruttore si troverebbe nella contraddittoria situazione di dovere:

- a) non considerare ammissibili, rispettando la norma del PTR, le spese relative a tale/i struttura/e, che però non risultavano esplicitamente escluse né dall'enunciato dell'Operazione né dal bando;

AUT

- b) considerare ammissibili le spese relative a tale/i struttura/e, evitando così conflitti con il/i richiedente/i, ma andando palesemente e direttamente in violazione di una norma prevista dallo strumentario pianificatorio della Regione.

Al fine di chiarire, seppur a posteriori, tale possibile contraddizione, si propone di integrare l'enunciato dell'Operazione nel modo che segue:

Al riquadro *Costi ammissibili*, di seguito alla frase “• riqualificazione e costruzione di piccole strutture ricettive (ad es. rifugi, bivacchi, ostelli) per la sosta dei turisti, di centri per l'informazione, l'accoglienza turistico-sportiva e la prenotazione di servizi turistici;”, si aggiunga la seguente frase:

“nel caso di nuova costruzione, questa potrà essere prevista esclusivamente su terreni che, al momento della pubblicazione del bando, risultino già edificabili nel Piano Regolatore Generale del Comune. Dovranno comunque essere rispettati e seguiti gli indirizzi statuiti dal vigente Piano Territoriale Regionale ed in particolare dall'art. 31 delle Norme di Attuazione.”

8.1.1. Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli.

Sulle modifiche proposte, con le quali, dopo il non positivo risultato del bando 2016, si attua una profonda riorganizzazione dell'Operazione al fine di un suo rilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Si esprime tuttavia forte perplessità sulla convinzione, riportata nel riquadro *Descrizione del tipo di intervento*, che “lo stoccaggio del carbonio negli impianti di arboricoltura a ciclo breve risulta più efficiente che negli impianti a ciclo medio-lungo, per la rapidità di accrescimento e, nel caso del pioppo, anche per l'utilizzo del legname in manufatti come i pannelli e i segati utilizzati in arredamento ed edilizia (durata stimata in circa 30 anni).”

Tale convinzione sembra accettabile e corretta se si considera esclusivamente il carbonio totale immagazzinato in forma polimerica nella *soma* delle piante, ma non è detto che continui ad esserlo se si prende in considerazione, come si deve fare, il divenire completo del prodotto-legno ottenuto con questi impianti, cioè considerando anche le emissioni di CO₂ correlate ai processi di taglio, trasporto, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione della biomassa legnosa.

Adottando, p.es., le durate minime dei cicli fornite nel testo dell'Operazione (8 anni per il ciclo breve e 20 anni per il ciclo medio-lungo), ne deriva che, per effettuare un completo e corretto paragone fra il bilancio totale del carbonio nell'uno e nell'altro, si debbono considerare anche le emissioni di CO₂ prodotte in 2,5 “filieri” di taglio, trasporto, lavorazione, ecc, della biomassa legnosa derivante dagli impianti a ciclo breve, contro 1 filiera, nel medesimo lasso di tempo, del ciclo medio-lungo.

Occorre tenere conto, in altre parole, non soltanto del carbonio immagazzinato in forma polimerica nella fase *assimilativa* del ciclo di vita del prodotto-legno, ma anche del carbonio rilasciato in forma gassosa (CO₂) nell'atmosfera in quella che possiamo chiamare la fase *dissipativa* del ciclo di vita completo del prodotto-legno,

Pertanto, ove l'affermazione sopra riportata derivi da una documentata verifica e conoscenza del bilancio del carbonio lungo l'intero ciclo di esistenza del prodotto-legno, essa risulta corretta. Ove invece, come sembra, essa è stata fatta tenendo conto esclusivamente della fase di immagazzinamento del carbonio da parte delle piante (fase assimilativa) e trascurando le emissioni di carbonio in forma gassosa correlate ai processi di taglio, trasporto, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione della biomassa legnosa, essa risulta scorretta ed ingannevole e, per l'immagine di serietà e consapevolezza scientifica che il PSR della Regione Piemonte dovrebbe, e crediamo vorrebbe, avere, va perciò cancellata.

L'estensore
(Paolo Ghisleni) ^